

Roma, 13 Ottobre 2020
Prot. 1184

**Ai Segretari
delle Associazioni territoriali
delle Federazioni regionali
Loro sedi**

Oggetto: Covid-19: nuovi provvedimenti del Governo.

Cari Colleghi,

visto l'aumento dei casi di contagio da Covid-19 registrato nelle ultime settimane, il Governo ha approvato un nuovo pacchetto di provvedimenti emergenziali.

Con l'ultimo dei provvedimenti di questa fase – il **DPCM del 13 ottobre** appena pubblicato completo di allegati <http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385> – il Governo ha dettato le nuove misure anti-Covid da applicare fino al 13 novembre 2020, confermando in larga parte le misure previste dal DPCM del 7 settembre (ora abrogato).

Viene introdotto sull'intero territorio nazionale l'obbligo di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private** e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Vengono **comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande**. Sono esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina i soggetti che: stanno svolgendo attività sportiva, hanno meno di sei anni o hanno patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Non ci sono novità rispetto alle tipologie di mascherine utilizzabili: si conferma l'utilizzabilità delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte.

Viene, invece, per la prima volta fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Il decreto **conferma** anche le **precedenti misure di carattere generale**:

- **distanza di sicurezza** interpersonale **di almeno un metro**;
- **l'igiene costante e accurata delle mani**;
- **i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.

Oltre all'obbligo di indossare le mascherine, vengono introdotte nuove limitazioni per alcune specifiche attività:

- a) le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui rientrano anche i Codici Ateco delle gelaterie e delle pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, mentre **solo fino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo**; resta consentita la consegna a domicilio e la vendita per asporto, ma quest'ultima con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00. Continuano ad essere consentite le attività di catering continuativo su base contrattuale e le mense, garantendo la distanza interpersonale;
- b) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso e sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. **Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone** nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sono consentite le **manifestazioni fieristiche** e i congressi, previa adozione di Protocolli che garantiscano il distanziamento interpersonale.

Rimangono, invece, inalterate le limitazioni e i protocolli già vigenti per:

- servizi alla persona;
- stabilimenti balneari;
- centri benessere e centri termali;
- commercio al dettaglio;
- somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti;
- strutture ricettive.

Per quello che riguarda gli altri provvedimenti, adottati negli ultimi giorni si ricorda che, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, è stato **prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021**.

Conseguentemente sono state prorogate una serie di misure di contenimento del virus.

In particolare, **il decreto-legge n. 125/20**, entrato in vigore l'8 ottobre e assegnato al Senato per la conversione in legge (AS 1970), ha esteso fino al termine dello stato di emergenza la possibilità di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, le misure già utilizzate nella fase di lockdown. Tali misure potranno essere adottate solo per periodi predeterminati, non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.

È bene precisare che, al momento, **queste misure non sono operative**, ma compongono la **norma quadro cui devono fare riferimento il Governo e le Regioni per l'adozione dei propri provvedimenti**.

Tra queste misure si richiamano:

- la limitazione della circolazione delle persone e la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi o altri spazi pubblici;
- le limitazioni o il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali, regionali o nazionale;
- la limitazione o la sospensione delle attività commerciali (al dettaglio o all'ingrosso), a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- la limitazione o la sospensione delle attività d'impresa, professionali, di lavoro autonomo e di quelle di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti;

- la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

A tale elenco il DL n. 125/20 aggiunge una nuova misura: **l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e di indossarli nei **luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Questa misura è stata resa **immediatamente operativa** dallo stesso DL n. 125/20 e successivamente confermata dal DPCM del 13 ottobre 2020 (per l'esame del DPCM si veda sotto).

Il decreto-legge, inoltre, riduce la facoltà delle Regioni di adottare **misure ampliative** rispetto a quelle adottate dal Governo. Tale facoltà è ora esercitabile dalle Regioni solo **d'intesa con il Ministro della salute** (anziché previa informazione al Ministro stesso). Resta, invece, invariata la possibilità per le Regioni di introdurre ulteriori limitazioni rispetto a quelle adottate dal Governo.

Numerose le proroghe introdotte dal decreto-legge. Vengono estese **fino al 31 dicembre 2020 una serie di misure temporanee previste dai precedenti decreti** emergenziali (Cura Italia, Rilancio, etc.) **che sarebbero altrimenti scadute il 15 ottobre** (allegato n. 1 del DL n. 83/20). A tale elenco vengono aggiunte nuove proroghe, tra le quali quelle in materia di:

- svolgimento delle assemblee di società ed enti;
- sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.

Vengono, infine, ulteriormente **prorogati al 31 ottobre 2020** i termini per l'invio delle domande di accesso e di trasmissione dei dati relativi ai **trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**, collegati all'emergenza Covid-19.

Sempre in data 7 ottobre, il Ministro Speranza ha emanato un'ordinanza che introduce nuove misure di prevenzione per tutti coloro che intendono **fare ingresso nel territorio nazionale** e che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. Tali soggetti sono tenuti a sottoporsi, nelle ore precedenti l'imbarco o l'ingresso nel territorio nazionale oppure in quelle successive all'arrivo nel nostro Paese, a un **test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone**. Durante l'attesa di sottoporsi al test presso l'ASL, le persone sono obbligate all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Anche questa norma è stata successivamente confermata dal DPCM del 13 ottobre.

Per gli ulteriori approfondimenti dei provvedimenti, si rinvia alle circolari delle direzioni competenti.

Con i miei migliori saluti.

Cesare Fumagalli

Allegati:

- DPCM del 13 ottobre 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
- Decreto-legge n. 125/20;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020.